

ATTIVA MULTIRAMO POLIZZA ALLEVATORI TRENTINO

Contratto di assicurazione per i danni diretti e indiretti ai capi di bestiame di proprietà degli Assicurati.

Il presente documento si compone delle Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni.



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA ATTIVA MULTIRAMO – RISCHI ZOOTECNICI

Questa polizza copre le seguenti garanzie:

- Danni diretti da morte per abbattimento forzoso e tossinfezione botulinica
- Danni indiretti da mancato reddito

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione. La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
Allevamento	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale e nell'Anagrafe Zootecnica.
Allevamento Standard	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
Anagrafe Zootecnica	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti.
Codice di Identificazione Aziendale	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Consistenza Zootecnica	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.

Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizoozia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte.
Fascicolo Aziendale (F.A.)	È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
Fermo dell'allevamento	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto - 31021 (TV).
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Malattie Pandemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico.
Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute	La perdita di reddito sofferta dall'Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette
Mancato Reddito	Perdita totale o parziale del reddito, derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: - Fermo dell'Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute
Migliore qualifica sanitaria	Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
Ordinanze Sanitarie	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive
Periodo di carenza	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'assicurazione.
Premio di Polizza	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.
Qualifica Sanitaria	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
Registro Anagrafico	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.

Registro di Carico e Scarico	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spoglie	I resti dell'animale a seguito di morte o abbattimento di necessità.
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
Ufficialmente Indenne	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati in relazione a ciascuna garanzia.
Valore ISMEA	Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) - http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484 , (sezione: rimborsi animali)

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni diretti e indiretti ai capi di bestiame.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. **Garanzia Morte:** l'assicurazione vale per il caso di morte degli animali assicurati a seguito degli eventi sottoindicati, se richiamati in polizza:
 - A. **Abbattimento Forzoso.** La garanzia opera per i danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità sanitaria che dispongano l'abbattimento dei capi dell'allevamento in conseguenza di un focolaio di malattia infettiva o epizootica ricompresa in un piano di eradicazione, salvo quanto previsto nel successivo **Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia.**
 - B. **Tossinfezione Botulinica:** morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da *Clostridium botulinum*.
2. **Garanzia Mancato Reddito:** l'assicurazione vale per il reddito non percepito dall'Assicurato per ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootica. La garanzia è operante nei seguenti casi:
 - Il **Fermo dell'Allevamento** per abbattimento totale o a causa di restrizioni emesse dall'Autorità Sanitaria in zona perifocale;
 - La **Mancata Produzione** per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Generali Italia non indennizza i danni:

1. **causati da malattie infettive oggetto di Piani di controllo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Paratubercolosi, IBR, BVD e le mastiti da *Streptococcus agalactiae*;**

2. derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, nonché delle persone alle quali sono stati affidati gli animali assicurati;
3. causati da malattie o da difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
4. causati da atti dolosi da chiunque provocati, compresi, in particolare, avvelenamento, abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
5. derivanti da scioperi, atti di terrorismo, calamità naturali, inquinamenti ambientali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione e folgorazione, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6. causati da malattia infettiva e diffusiva degli animali quando l'Assicurato non adempia all'obbligo di denuncia immediata all'Autorità competente;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Massimali di Indennizzo

Massimali di Indennizzo: i massimali di indennizzo corrispondono ai valori assicurati per ciascuna garanzia.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Redazione della Polizza

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di una **Polizza di Assicurazione**, sottoscritta dal Contraente e da Generali Italia.

La Polizza di Assicurazione deve contenere:

- A) i dati anagrafici dell'Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
 - il codice ASL, l'ubicazione dell'allevamento e la relativa denominazione;
 - la scelta delle garanzie;
 - la decorrenza, la durata e la scadenza della garanzia;
 - una dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme contrattuali e delle garanzie prestate;
 - la data della sottoscrizione;
 - la somma assicurata complessiva e il premio imponibile.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio della Regione Autonoma del Trentino.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.
Se il Contraente non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 4.2) entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- d) consentire a personale autorizzato di Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, all'Agenzia che ha in carico la Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Variazione del rischio

Esempio:

Costituisce un aggravamento del rischio, da comunicare tempestivamente a Generali Italia, la circostanza che gli animali assicurati vengano portati in alpeggio.

Art. 6.4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se **omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri¹.

Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla **Legge Italiana**.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

¹ ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 6.7 - Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Generali Italia.

Oltre ai casi sopra previsti, si specifica che per le garanzie relative alle Epizootie e alla Tossinfezione botulinica, a parziale deroga di quanto riportato sopra, le coperture **decorrono dalle ore 24 del 30° giorno dalla data di sottoscrizione della Polizza, o di ingresso in copertura se successivo**.



Come posso disdire la polizza?

Art. 8.1 - Recesso – Diritto di Ripensamento

Se la copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, **il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione della Polizza** da parte dell'Assicurato, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Art. 9.1 - Calcolo del premio

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato a capo.

Il **Premio** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Calcolo del premio

Esempio:

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

Art. 9.2 - Pagamento del premio da parte del Contraente

Il premio deve essere corrisposto anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all'**Art. 7.1 Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie** delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 9.3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne immediato avviso a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile, e inviando tramite posta elettronica copia:
 - di tutte le comunicazioni, le disposizioni e le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- b) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- c) consegnare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- d) in caso di morte dei capi a seguito di Tossinfezione da neurotossina prodotta da *Clostridium botulinum*, trasmettere a Generali Italia un documento redatto dall'Autorità Sanitaria con l'indicazione esatta delle matricole dei capi deceduti per tale causa;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- f) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia. Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se il Contraente o l'Assicurato operano in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.** Il recesso esercitato dal Contraente/Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, quello esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente/Assicurato il premio non goduto relativo al periodo di rischio in corso, escluse le imposte.

Art. 1.3 - Pagamento del rimborso/indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **Generali Italia procede alla liquidazione dell'indennizzo entro i successivi 60 giorni**, salvo che non sia fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi spettanti all'Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altro Ente, o disposti dalla normativa in vigore. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti all'**Art. 2.1. Danni non coperti dalla garanzia, punti n. 2 e 4.**

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

Art. 1.4 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno è valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati in Polizza, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati in Polizza ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte ha 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi ha provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. **Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.**

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Art. 1.5 – Scoperti

I Sinistri relativi alle garanzie Mancato Reddito sono indennizzati al netto di uno scoperto del 10% (dieci per cento) per Sinistro.

I Sinistri relativi alla morte a seguito di Tossinfezione botulinica sono indennizzati al netto di uno scoperto del 10% (dieci per cento) per Sinistro, con un minimo di € 3.000.

Art. 1.6 – Determinazione dell'indennizzo**Garanzia Morte**

Abbattimento Forzoso: l'indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore di mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria, liquidato:

- mediante la moltiplicazione per una percentuale fino ad un massimo del 70% del valore di mercato ISMEA;
- tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore di mercato ISMEA del capo abbattuto	X	Percentuale assicurata (max. = 70%)
---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto viene considerato come pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/categoria di riferimento.

Tossinfezione Botulinica: L'indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore di mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo deceduto o abbattuto, disponibile alla data del Sinistro.

Indennizzo per la Tossinfezione Botulinica	=	Valore di mercato ISMEA del capo abbattuto
--	---	--

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto viene considerato come pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/categoria di riferimento.

Garanzia Mancato Reddito

l'indennizzo per il Mancato Reddito è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale o per il fermo in zona perifocale.

Il numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - **Diaria Giornaliera** - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	---------------------------------------	---	--

L'indennizzo è calcolato come segue:

Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale o zona perifocale	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni indennizzabili)
--	---	--------------------	---	---

Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni indennizzabili)
---	---	---	---	-----------------------	---	--